

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### **ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO**

#### **Art. 1. Disposizioni generali**

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di un unico operatore economico per tutta la durata dell'accordo quadro.

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento delle singole forniture previste dai "contratti attuativi" che il Comune di Trieste vorrà stipulare; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, i beni oggetto della fornitura e i relativi importi.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di beni e individuare il quadro economico stimato dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo delle forniture per un quantitativo minimo predefinito. L'appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente le forniture che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi di fornitura.

#### **Art. 2. Oggetto e durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi**

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro, da affidarsi come sopra indicato, consistono nelle forniture di beni indicati nell'allegato "Elenco beni AQ" secondo le modalità specificate negli articoli che seguono.

Il presente accordo quadro ha durata di 3 anni con decorrenza dalla data della relativa stipulazione.

Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Comune di Trieste potrà affidare le singole forniture.

L'appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro applicando i prezzi stabiliti.

#### **Art. 3. Valore massimo stimato dell'accordo quadro e aggiudicazione**

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro è stimato in complessivi € 39.000,00 (IVA esclusa), sulla base dei prezzi indicati al successivo art. 6 che verranno richieste con i singoli contratti attuativi.

Sull'elenco prezzi unitari indicati nell'allegato "Elenco beni AQ", di cui al successivo art. 6, sarà applicata la percentuale unica ed incondizionata di ribasso offerta dall'appaltatore in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento dell'accordo quadro, per la determinazione del corrispettivo di ciascun singolo affidamento.

L'appalto verrà stipulato con l'operatore economico che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sui prezzi indicati nell'allegato "Elenco Beni AQ".

#### **Art. 4. Oggetto dell'Accordo Quadro**

Il presente capitolato disciplina l'affidamento di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) per la fornitura di prodotti informatici di diversa tipologia (materiale hardware vario) che comprende una vasta gamma di articoli quali, a titolo esemplificativo: mouse, tastiere, cavi, adattatori, schede di memoria, hard disk storage, docking station, cuffie, casse, webcam, alimentatori e porte USB hub.

Il dettaglio dei prodotti è indicato nell'allegato "Elenco beni AQ" al quale si rimanda.

#### **Art. 5. Modalità di espletamento delle forniture**

La fornitura deve comprendere anche quanto segue:

- a) consegna dei prodotti presso la sede indicata nei contratti attuativi;
- b) l'assistenza dei prodotti, nei termini di cui al successivo art. 7;
- c) la garanzia di cui al successivo art. 8;

I modelli e le marche elencati nell'Allegato "Elenco beni AQ" sono da intendersi come esempi indicativi delle prestazioni e delle caratteristiche tecniche e funzionali richieste.

Ai sensi dell'art. 79 del Codice dei Contratti Pubblici e della Parte II, Sez. A, punto 8, dell'Allegato II.5, i concorrenti possono presentare prodotti di marche e modelli differenti, purché equivalenti a quelli specificati. In tal caso, il concorrente dovrà allegare una dichiarazione di equivalenza rispetto al prodotto indicato nell'"Elenco beni AQ". Questa dichiarazione dovrà illustrare dettagliatamente le caratteristiche tecniche e prestazionali del bene proposto, permettendo alla Stazione Appaltante di verificarne la conformità ai requisiti minimi del presente Capitolato e di accettare la proposta.

Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare beni non presenti nell'elenco iniziale, previa pattuizione di nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e della Parte II, Sezione A, punto 3,

dell'Allegato II.5 ad esso correlato, che disciplina la modifica dei contratti senza una nuova procedura di affidamento.

Le apparecchiature ed i dispositivi oggetto di appalto devono essere nuovi di fabbrica, non ricondizionati in alcuna componente hardware.

La fornitura oggetto di affidamento tramite ordinativo di fornitura dovrà essere consegnata, presso la sede del Comune di Trieste – Passo Costanzi 2 – Magazzino Informatico.

I prodotti richiesti dovranno pertanto essere trasportati e consegnati a cura e spese dell'appaltatore nei luoghi e nei locali indicati nell'ordinativo di fornitura. Le attività di consegna delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale.

I beni dovranno essere consegnati entro 15 giorni solari (o i diversi termini concordati di volta in volta con il fornitore) decorrenti dalla stipula sul MePA della trattativa diretta relativa al contratto specifico.

#### **Art. 6. Elenco prezzi**

I prezzi indicati nell'Allegato "Elenco beni AQ" sono soggetti al ribasso unico ed incondizionato offerto dall'appaltatore.

Gli importi sono comprensivi di ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione della fornitura.

#### **Art. 7. Obblighi di assistenza: ambito e dettagli.**

L'Appaltatore si impegna a fornire assistenza tecnica sui prodotti. A tal fine, dovrà essere reperibile telefonicamente e/o tramite e-mail per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, fino al termine del periodo di garanzia legale previsto per i beni forniti.

L'assistenza fornita potrà estendersi alla gestione delle procedure di garanzia per la sostituzione di prodotti difettosi o malfunzionanti.

Nello specifico, e a titolo esemplificativo, l'assistenza dovrà coprire:

- Informazioni e supporto per problematiche relative agli ordinativi di fornitura.
- Chiarimenti sui tempi e sulle modalità di consegna.
- Aggiornamenti sullo stato degli ordini in corso e sulla loro evasione.
- Verifiche sullo stato delle consegne.

L'Appaltatore dovrà comunicare un recapito telefonico e l'indirizzo e-mail da utilizzare per l'assistenza prima dell'avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

#### **Art. 8. Garanzia**

Per ciascuno prodotto offerto deve essere inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 24 mesi a decorrere dalla data di verifica di conformità delle forniture. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti necessarie al funzionamento ottimale dei prodotti.

#### **Art. 9. Direttore dell'esecuzione del contratto**

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto dell'accordo quadro provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa affidataria.

#### **Art. 10. Avvio dell'esecuzione del contratto**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione dei contratti attuativi dell'accordo quadro. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 11. Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore**

Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 12. La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione**

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto attuativo.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 e dell'allegato II.14 del codice dei contratti.

**Art. 13. La verifica di conformità**

I contratti attuativi sono soggetti a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Luogo e data .....

Letto e sottoscritto  
Il Legale rappresentante

.....